



Comune di Calalzo di Cadore

Provincia di Belluno
C.A.P. 32042 – piazza IV Novembre, 12

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

N. 18
del 15 MARZO 2017

OGGETTO: Approvazione del regolamento per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari in agricoltura

L'anno duemiladiciassette, il giorno quindici del mese di marzo alle ore 18:30 nella Casa comunale, nei modi e con le formalità previste dalla Legge, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in pubblica seduta di prima convocazione.

Intervengono i Signori:

		Presente	Assente
1.	DE CARLO LUCA	Sindaco	X
2.	ANDREOLA PAOLO	Consigliere	X
3.	DA COL ANTONIO	Consigliere	X
4.	DA VIA' GAETANO	Vice Sindaco	X
5.	FRESCURA ANNAMIRCA	Consigliere	X
6.	LARCHER GIULIO	Consigliere	X
7.	MARCHETTO VITTORIO	Consigliere	X
8.	ROCCHI MADDALENA	Consigliere	X
9.	RONCHIN MARTINA	Consigliere	X
10.	SALVETTI CARLO	Consigliere	X
11.	TABACCHI GIOVANNI	Consigliere	X

Assenti giustificati: SALVETTI CARLO

Assume la presidenza il Signor DE CARLO LUCA, nella qualità di Sindaco il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Partecipa alla seduta il Segretario BATTIATO SALVATORE che provvede alla stesura del presente verbale.

SCADE IL 12/04/2017

Comune di Calalzo di Cadore

Provincia di Belluno

Consiglio Comunale

Vista e valutata la nota del Movimento Terra Bellunese acquisita in data 22/12/2016 al n. 7088 del protocollo comunale con la quale viene presentato un appello per l'adozione del regolamento per l'uso di prodotti fitosanitari in agricoltura;

Atteso che, secondo quanto dispone l'art. 13 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuite ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;

Ritenuto che l'agricoltura non intensiva, l'agricoltura biologica, e l'applicazione della tecniche di difesa integrata e degli approcci alternativi con metodi non chimici costituiscano le maggiori garanzie per la conservazione e la tutela della biodiversità, della salute dei cittadini e del paesaggio;

Ravvisata quindi l'opportunità di aderire alla proposta secondo quanto indicato nell'allegata bozza di regolamento;

Udito l'intervento illustrativo svolto dal Sindaco-Presidente che, oltre a sottolineare un'esigenza di tutela dell'ambiente, tiene a precisare che oggi per competere davvero, soprattutto in montagna, bisogna puntare su una agricoltura di qualità che prescindendo del tutto o, quantomeno, regolamenti opportunamente l'impiego dei fitofarmaci;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 della normativa predetta;

Con voti favorevoli unanimi resi palesemente per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare il regolamento comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari in agricoltura, composto da n. 11 articoli, che viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che detto regolamento diverrà operativo a far data dalla intervenuta esecutività della relativa delibera di approvazione.

PARERI SULLA PROPOSTA
Approvazione del regolamento per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari in agricoltura

PARERE TECNICO ai sensi dell'art. 49 D. Lgs 267/2000

Visto, il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

f.to Frescura Zuillo

PARERE CONTABILE

Visto, il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile art. 49 D. Lgs 267/2000.

ATTESTAZIONE Art. 153 comma 5 D. Lgs 267/2000.

Il Responsabile del Servizio attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno di spesa all'Intervento

Letto, confermato e sottoscritto.

IL Sindaco
F.to DE CARLO LUCA

IL SEGRETARIO
F.to BATTIATO SALVATORE

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO
BATTIATO SALVATORE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N° 138 Reg.Publ.

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line il giorno 28 marzo 2017 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

il 28 marzo 2017,

F.to IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme dichiarazione del Messo, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 28 marzo 2017 e contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

il _____,

IL SEGRETARIO
F.to BATTIATO SALVATORE

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione

1. è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000, in data 08 aprile 2017.
2. è stata revocata con delibera G.C./C.C. n. _____ del _____.

il _____,

IL SEGRETARIO
F.to BATTIATO SALVATORE

Comune di
CALALZO DI CADORE

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI PRODOTTI
FITOSANITARI IN AGRICOLTURA**

Art. 1 - Finalità

1. Col presente Regolamento le amministrazioni comunali intendono tutelare la salute dei cittadini – diritto sancito dalla Costituzione art. 32 – e l'ambiente dai danni derivanti dall'uso di prodotti fitosanitari di sintesi, promuovendo pratiche agricole che conservino la biodiversità e la fertilità del suolo.

Art. 2 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dei prodotti fitosanitari e si applica integralmente, nelle aree agricole ed extra agricole, nei territori comunali interessati per tutti gli usi consentiti dei prodotti fitosanitari.
2. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi eseguiti dall'autorità sanitaria, finalizzati alla tutela della salute pubblica quali disinfestazione, derattizzazione e simili.

Art. 3 - Utilizzo dei prodotti fitosanitari

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, chiunque impieghi i prodotti fitosanitari, per scopi produttivi e non, è tenuto a porre ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità e il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose.
2. Gli utilizzatori professionali e non professionali di prodotti fitosanitari applicano i principi generali della difesa integrata obbligatoria, di cui all'allegato III del D.Lgs n.150 del 14/12/2012. La difesa integrata obbligatoria prevede l'applicazione di tecniche di prevenzione e di monitoraggio delle infestazioni e delle infezioni, l'utilizzo di mezzi biologici di controllo dei parassiti, il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate e l'uso di prodotti fitosanitari che presentano il minor rischio per la salute umana e per l'ambiente.
3. In virtù dei principi generali di precauzione, riduzione dei rischi per la salute umana e salvaguardia ambientale, i prodotti fitosanitari devono essere impiegati nella misura strettamente necessaria allo scopo prefisso, e comunque in scrupolosa ottemperanza alle modalità descritte in etichetta e nella scheda di sicurezza del prodotto.
4. Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque di effettuare i trattamenti fitosanitari in modo tale da evitare che le miscele raggiungano edifici pubblici e privati, orti, giardini, parchi, aree ricreative, centri sportivi e relative pertinenze, cimiteri, falde acquifere e acque pubbliche e in generale qualsiasi area diversa dalla zona oggetto del trattamento fitosanitario.
5. Sono consentiti i trattamenti con geodisinfestanti ad eccezione di quelli ad azione sistemica.
6. Per quanto concerne il trattamento con diserbanti a base di glifosate si fa

riferimento al decreto ministeriale 9 agosto 2016

7. Gli obblighi connessi all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, tra cui quelli relativi alle modalità di manipolazione e stoccaggio dei PF, al trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze, ai requisiti minimi delle attrezzature, sono disciplinati dal Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014 c.d. "Piano di Azione Nazionale" (PAN).

Art. 4 - Competenze e obblighi nella difesa fitosanitaria

1. E' obbligatorio per chiunque segnalare all'Unità Periferica dei Servizi Fitosanitari, direttamente o tramite il Comune, la presenza o la manifestazione di organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata; in particolare, è obbligatorio segnalare le presenze reali o sospette degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della Direttiva 29/2000/CE, nonché di quelli per i quali sono vigenti norme nazionali di lotta obbligatoria.
2. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1, stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.

Art. 5 - Prescrizioni per i trattamenti fitosanitari

1. È sempre vietato l'impiego di prodotti fitosanitari classificati con indicazioni di pericolo H300, H301, H304, H310, H311, H314, H318, H330, H331, H340, H341, H350, H351, H360, H361, H362, H370, H371, H372 (anche corredate da indicazioni supplementari su effetti specifici e vie di esposizione) e loro combinazioni.
2. L'irrorazione aerea è vietata.
3. Fermo quanto indicato nel primo comma nelle aree adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi Vulnerabili quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, parchi gioco per bambini e in prossimità di strutture sanitarie e coltivazioni certificate biologiche è vietato l'utilizzo di PF a distanze inferiori di 30 metri dalle suddette aree.
4. In ambiente urbano i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi.
5. Lungo le linee ferroviarie e lungo le strade l'Amministrazione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, in sede di prima applicazione, e nei successivi 180 giorni, in sede definitiva, stabilirà con apposito Protocollo d'Intesa con gli enti interessati le modalità per ridurre o eliminare l'uso dei PF diversi da quelli di cui al 1° comma ricorrendo a metodi alternativi, tenendo conto delle misure per la riduzione dell'uso dei PF fissate nel PAN.
6. L'irrorazione dei PF con indicazioni di pericolo H400, H410, H411, H412 (anche corredate da indicazioni supplementari su effetti specifici e vie di esposizione) e loro combinazioni, e comunque con effetti negativi per l'ambiente acquatico, è vietata nella fascia di almeno 30 metri di distanza da corsi d'acqua superficiali, sorgenti di acqua, specchi lacustri, fiumi, pozzi, canali e altri corpi idrici.

7. Nelle aree di rispetto relative ai punti di prelievo di acque destinate al consumo umano, come individuate da apposito provvedimento regionale, i trattamenti devono essere eseguiti solo sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche. In mancanza di diversa limitazione, l'area di rispetto, entro la quale è vietato l'uso dei PF, ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali (D.lgs n. 152/2006, art.94).
8. Nelle Zone di Protezione Speciale della rete Natura 2000 si applicano i Piani di conservazione e/o le Misure di conservazione. Nei Siti di Importanza Comunitaria è vietato l'impiego dei prodotti fitosanitari, fatti salvi i trattamenti eseguiti secondo il metodo biologico da aziende certificate biologiche.
9. Sono vietati i trattamenti erbicidi e fitosanitari con principi attivi tossici per gli insetti pronubi, alle colture agrarie in fioritura dalla apertura alla caduta dei petali.
10. Qualunque trattamento con principi attivi tossici per gli insetti pronubi va effettuato previo sfalcio del cotico erboso in fioritura.
11. All'interno delle zone classificate a bosco ed assimilate ai sensi del D.Lgs 227/2001 è vietato l'utilizzo dei PF. E' fatta salva la possibilità di deroghe in presenza di particolari emergenze fitosanitarie e conservazionistiche, previo nulla osta da parte dell'Unità Periferica dei Servizi Fitosanitari.
12. E' fatto comunque obbligo all'operatore che effettua il trattamento: a) di porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone od animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso; b) orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio, adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa solo la vegetazione.
13. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali contenute nel presente Regolamento e nelle altre norme in materia, si verificasse un'immissione di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto al proprietario o al conduttore del fondo interessato, comunicando il nome dei formulati commerciali impiegati, nonché la classe tossicologica ed i tempi di carenza degli stessi.
14. È vietato trattare con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento che abbia un'intensità tale da provocare la deriva della miscela e la conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate al trattamento e da non consentire un trattamento efficace. In via indicativa si raccomanda di evitare di irrorare con vento di intensità superiore a 2 metri al secondo. È altresì vietato trattare in condizioni di temperature elevate.
15. Le distanze di cui ai precedenti commi 3 e 6 possono essere ridotte rispettivamente a m. 10 per il comma 3 e m. 25 per il comma 6 in presenza di adeguate barriere

vegetali costituite da siepi di altezza non inferiore a m. 2,5 e profondità non inferiore a m. 1, posizionate lungo tutto il perimetro confinante con proprietà private o pubbliche non adibite allo stesso tipo di coltivazione. Le distanze dal confine sono disciplinate dagli artt. 892-899 del Codice Civile.

Art. 6 - Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati

1. I vegetali o prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tali e quali nell'ambiente.
2. I vegetali o prodotti vegetali di cui al comma 1) del presente articolo devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo procedure individuate dall'Unità Periferica dei Servizi Sanitari, fatte salve le prescrizioni imposte dalla normativa ambientale.
3. Il materiale vegetale contaminato o infestato deve essere sempre tenuto in partite distinte e deve essere contraddistinto come tale in ogni suo spostamento, qualora tale spostamento sia ammesso.

Art. 7 - Comunicazioni

1. Durante il trattamento eseguito da utilizzatori professionali con prodotti fitosanitari e per il tempo di rientro, deve obbligatoriamente essere esposta, all'ingresso del fondo trattato opportuna segnaletica indicante il divieto di accesso alle persone non addette ai lavori e a quelle non adeguatamente equipaggiate, recante la dicitura: "ATTENZIONE! COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI". Il cartello deve contenere anche un simbolo di pericolo per essere comprensibile a chiunque in modo immediato, specificando il giorno del trattamento e l'ora del rientro.
2. Per le colture trattate con metodo biologico va esposta all'ingresso del fondo trattato il cartello recante la dicitura "COLTURA TRATTATA CON P.F. AMMESSI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA".
3. Qualora l'etichetta del prodotto fitosanitario non riporti il tempo di rientro, questo dovrà essere di almeno 48 ore.
4. Nei casi di trattamenti eseguiti nell'ambito di attività professionale, agricola od extra agricola, in prossimità delle abitazioni è necessario avvertire i residenti con adeguato anticipo, ed almeno 48 ore prima del trattamento mediante avvisi pubblici datati.

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora le violazioni non costituiscano reato, a norma dell'art. 7-bis del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.i., le violazioni al presente Regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00. È ammesso il pagamento in misura ridotta.
2. Per quanto attiene al mancato rispetto della disciplina inerente la irrorazione aerea e le misure a tutela dell'ambiente acquatico si fa rinvio alle sanzioni fissate nel

D.Lgs 150/2012 art.24, commi 8,9,10.

3. Per la violazione di cui all'art. 5 comma 9 si applica la sanzione amministrativa da €258,00 ad € 620,00 come previsto dalla L.R.V. n. 23/1994.
4. Per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime, la definizione degli accertamenti, l'introito e la devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano le norme della legge di depenalizzazione n. 689/1981.
5. Le somme riscosse dal Comune quali proventi derivanti dalle sanzioni saranno destinate prioritariamente alla realizzazione di progetti per il recupero di aree verdi e per risanare l'ambiente.

Art. 9 - Accertamento delle violazioni

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relative alle disposizioni del presente regolamento sono svolte, in via principale, dalla Polizia Locale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 689/1981.
2. I Sindaci potranno, con provvedimento motivato, abilitare all'esercizio di dette funzioni anche personale comunale, preventivamente formato, in conformità all'art. 13 della predetta legge n. 689/81. Tali soggetti dovranno essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.
3. Le violazioni accertate dovranno essere documentate mediante apposito verbale di accertamento.

Art. 10 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione, nei confronti di chi non osserva le prescrizioni del presente Regolamento può essere altresì ordinato l'adempimento, la rimessa in pristino dei luoghi e/o manufatti danneggiati o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno, mediante ordinanza emessa dal sindaco o dal Responsabile del Servizio competente. Se l'ordinanza non viene osservata, l'amministrazione può intervenire direttamente o avvalendosi anche di ditte specializzate, con costi a carico dell'inadempiente, fatto comunque salvo l'inoltro di comunicazione all'Autorità Giudiziaria qualora l'intimazione sia stata emessa a seguito di pregiudizio alla pubblica incolumità e abbia avuto carattere d'urgenza (Art. 650 del Codice Penale).

Art. 11 - Norma transitoria

1. Fino alla entrata in vigore del Regolamento CE n. 1272/2008 (regolamento CLP) è vietato l'impiego di prodotti fitosanitari classificati come Molto Tossici (T+) o Tossici (T) o che riportano in etichetta le frasi di rischio da R23 a R28, R29, R33, R35, R39, R40, R41, R45, R46, R48, R49, R54, R55, R56, R57, R60, R.61, R.62, R.63, R64, R68 e loro combinazioni.

2. Fino alla entrata in vigore del Regolamento CE n. 1272/2008 (regolamento CLP) l'irrorazione dei PF con frasi di rischio R50, R51, R52 e loro combinazioni, e comunque con effetti negativi per l'ambiente acquatico, è vietata nella fascia di almeno 50 metri di distanza da corsi d'acqua superficiali, sorgenti di acqua, specchi lacustri, fiumi, pozzi, canali e altri corpi idrici.
3. Alle aziende agricole già insediate sul territorio comunale da almeno due anni rispetto alla data di entrata in vigore del presente regolamento è concesso un termine di un anno per adeguarsi alle prescrizioni di cui all'art. 5 comma I e art. 1 I comma 1, fermo restando l'osservanza in tale periodo del rispetto della normativa comunitaria, nazionale, regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari.

米米米米

Approvato con deliberazione consiliare n. del